



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 151 del 06/06/2012 – 14/06/2012 Udienza pubblica del 08/05/2012
Massima n. 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezione di tardività dei ricorsi - Reiezione. Testo Va rigettata l'eccezione di tardività delle impugnazioni, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, proposte dalle regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia relativamente ad alcune disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 contenenti misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria per ridurre il costo degli apparati politici ed amministrativi. Infatti, le Regioni, qualora si ritengano lese nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, possono impugnarlo sia nei termini previsti dall'art. 127 della Costituzione che riservarsi di impugnare le norme contenute nella relativa legge di conversione, anche se non modificative di quelle contenute nel decreto-legge, perché soltanto dopo la legge di conversione il quadro normativo assume stabilità e non si rischia di vanificare il ricorso nel caso di una mancata conversione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 5, co. 1 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 5, co. 4 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 5, co. 5 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 5, co. 7 legge 30/07/2010, n. 122



	Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 Costituzione art. 122 Costituzione art. 123 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1
Massima n. 2 :	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Sopravvenuta conclusione di un accordo che esclude l'applicazione della norma censurata per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011 - Cessazione della materia del contendere, nella parte in cui la norma censurata si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta. Testo Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in seguito all'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta conclusosi in data 11 novembre 2010, prima dell'approvazione della legge n. 220 del 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Infatti la norma censurata può trovare diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta solo attraverso le misure stabilite nell'accordo e, pertanto, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 5, co. 5 legge 30/07/2010, n. 122



	Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art.119 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co.1
Massima n. 3 :	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Insussistenza - Non fondatezza della questione nella parte in cui la norma censurata si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta. Testo Va dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta, sollevata, per violazione degli articoli. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta, in quanto la disposizione censurata ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010 n. 78, art. 5, co. 5 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
 tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
 via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
 U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it